



Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 451 capoverso 2 del Codice civile (CC)¹,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'informazione relativa al sussistere di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale e ai suoi effetti.

Art. 2 Autorità competente

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è competente per il trattamento delle domande d'informazione.

² La competenza per territorio è retta dall'articolo 442 CC.

Sezione 2: Domanda di informazione

Art. 3 Forma della domanda

¹ Il richiedente può presentare la sua domanda all'APMA per scritto, in forma elettronica od oralmente.

² Se una domanda è incompleta o presenta altre lacune formali, l'APMA ne informa immediatamente il richiedente.

Art. 4 Domanda di informazione sulla propria persona

¹ La domanda di informazione sulla propria persona comprende i propri dati personali. Va allegata una copia di un documento d'identità ufficiale.

RS

¹ RS 210

² Se la domanda è presentata da un rappresentante del richiedente, il rappresentante indica anche i propri dati personali e fornisce la prova del potere di rappresentanza.

Art. 5 Domanda di informazione su terzi

¹ La domanda di informazione su terzi comprende:

- a. i dati personali del richiedente e una copia di un documento d'identità ufficiale o di un estratto del registro di commercio;
- b. se noti, i dati personali del terzo sul quale sono richieste le informazioni.

² Il richiedente rende verosimile il suo interesse all'informazione.

³ Un interesse all'informazione è reso verosimile in particolare se la domanda è in relazione diretta con la conclusione o la liquidazione di un negozio giuridico che non riguarda soltanto le piccole incombenze della vita quotidiana.

⁴ Il richiedente descrive in breve il negozio giuridico in questione. Di norma non allega alla domanda alcun documento relativo al negozio giuridico. L'APMA può tuttavia procurarsi informazioni complementari e richiedere documenti.

Sezione 3: Informazione

Art. 6 Principio

L'APMA rilascia un'informazione soltanto se:

- a. la decisione relativa a una misura di protezione degli adulti o all'efficacia di un mandato precauzionale è esecutiva, e
- b. la misura o il mandato precauzionale comporta una limitazione dell'esercizio dei diritti civili che limita o potrebbe limitare la conclusione del negozio giuridico menzionato nella domanda.

Art. 7 Informazione sulla propria persona

¹ Se nel quadro di una domanda di informazione sulla propria persona non è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace, l'APMA lo comunica al richiedente.

² Se è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace, l'APMA rinvia il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale.

Art. 8 Informazione su terzi

¹ Se nel quadro di una domanda di informazione su terzi non è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace che si oppone al negozio giuridico, l'APMA lo comunica al richiedente.

² Se è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace che limita o potrebbe limitare l'esercizio dei diritti civili del terzo in relazione al negozio giuridico menzionato nella domanda, l'APMA lo comunica al richiedente. In allegato alla comunicazione provvede inoltre a:

- a. fornire al richiedente un estratto della decisione o una parafrasi del contenuto determinante della stessa;
- b. rinviare il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale.

Art. 9 Forma e obbligo di informazione

¹ L'APMA rilascia le informazioni in forma scritta.

² Rilascia le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 entro due giorni lavorativi e le invia al richiedente per posta A nonché, su espresso desiderio di quest'ultimo, per raccomandata.

³ Se rilascia un'informazione relativa a un terzo, ne invia una copia al terzo medesimo e alla persona autorizzata a rappresentarlo.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

L'emolumento forfetario per il rilascio di un'informazione ammonta a 10 franchi più le spese di porto.

Sezione 5: Procedura di reclamo

Art. 11

Contro le decisioni emanate dall'APMA in applicazione della presente ordinanza è dato reclamo al giudice competente (art. 450 CC).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Disposizione transitoria

Alle domande pendenti all'entrata in vigore della presente ordinanza sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr